

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: **T.A.R. LAZIO R.G. n. 06101/2023**

2. Nome del ricorrente: LIMBURGO EUGENIA

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), non costituito in giudizio.

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo: 1) **Graduatoria relativa al Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 30 gennaio 2023** (che ha annullato e sostituito la precedente graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo, pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12-14 ottobre 2022); 2) **Verbale di “riesame domande in autotutela” della Commissione per la selezione delle domande pervenute ai sensi del predetto avviso in data 19 gennaio 2023**, nonché tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente; 3) **Nota via pec del 06.03.2023 a firma della Responsabile del procedimento di accesso agli atti**, costituente riscontro all'accesso agli atti richiesto con messaggio via pec del 06 febbraio 2023, con cui si comunicava che la Commissione “...stante l'elevato numero di domande da riesaminare in autotutela, ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando”; mancata ostensione dei documenti ulteriori inerenti alla “certificazione con crediti formativi e votazioni esami di profitto dei candidati risultati assegnatari dei posti disponibili in riferimento alla graduatoria IV anno corso di medicina”; 4) Tutti i verbali della Commissione anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; 5) Delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciute, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 6) Ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

I. ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. La Sig.ra Eugenia Limburgo, come dedotto in fatto, è iscritta presso la facoltà di medicina della Università "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana, in Albania, che costituisce una diretta emanazione di Atenei italiani. Per immatricolarvisi la ricorrente ha sostenuto con esito positivo un test d'accesso ed il corso di studi si svolge in lingua italiana, tant'è che l'Università La Sapienza di Roma ha riconosciuto alla stessa, nella procedura derivante dal bando, il 68,5% degli esami svolti (per la verità il 75% nella precedente graduatoria) e n. 107 CFU (117 nella pregressa graduatoria). Ciò nonostante, la sua posizione non utile al trasferimento nella detta graduatoria è derivata soprattutto dalla circostanza che il test di accesso superato presso l'Ateneo straniero non è stato valutato al pari del superamento di simile test in un'Università italiana. La Commissione esaminatrice ha applicato detto criterio di preferenza, meglio specificato nella seduta del 19 gennaio 2023, sulla scorta del parere reso dal direttore dell'area affari legali dell'Ateneo, in realtà irragionevole e foriero di disparità di trattamento, perché di fatto postpone in graduatoria studenti che hanno sostenuto il test d'ingresso alla facoltà di medicina di un Ateneo estero (con ordinamento equivalente a quello delle facoltà italiane) a studenti che si sono immatricolati in facoltà italiane. Detto criterio di preferenza contrasta con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, secondo cui il test d'ingresso riguarda l'accesso agli studi universitari, non già gli anni di corso successivi. E' evidente che la Commissione nominata ha utilizzato criteri non chiari nel bando di avviso, successivamente interpretati in maniera illegittima ed in contrasto con il dettato normativo e con la giurisprudenza di Codesto Tribunale e del Consiglio di Stato. Prova ne è data dalla posizione del candidato con matricola 1851817, che era al quarto posto della precedente graduatoria, per aver superato il test di ammissione, mentre nella graduatoria definitiva occupa il posto n. 134, per non aver superato detto test. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse della ricorrente, la quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo romano si vede illegittimamente privata del proprio diritto allo studio. In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio in assenza (rectius, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

II. **VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE ex art. art. 12 D.P.R. 487/1994** La Commissione esaminatrice sono nella riunione del 19 gennaio 2023 (l'ultima, prima della pubblicazione della graduatoria finale) pur richiamando i criteri previsti dal bando ha convenuto di seguire *“le seguenti linee interpretative”*, **DI FATTO INDICANDO EX POST CRITERI DI VALUTAZIONE NUOVI E PIU' RESTRITTIVI RISPETTO A QUELLI DEL BANDO**. Così, in ordine alla *“tipologia ed esami considerati ai fini della determinazione dei punteggi”*, ha deciso di considerare *“esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall'università di provenienza”*, con esclusione delle idoneità. In ordine al numero dei crediti formativi, ha deliberato di considerare solo quelli relativi agli esami obbligatori. La Sig.ra Limburgo è stata fortemente penalizzata da detto *“ripensamento”* della Commissione, giacchè si è vista riconoscere solo 11 dei 14 esami sostenuti (12 nella pregressa graduatoria) e solo 107 dei 117 crediti formativi conseguiti (117 nella pregressa graduatoria). E' evidente che se la Commissione non avesse integrato (ingiustamente ed illegittimamente) i criteri di valutazione, la posizione della ricorrente sarebbe stata notevolmente migliore, con conseguimento di una percentuale dell'87,5% di esami sostenuti e con n. 117 crediti formativi. Avrebbe raggiunto una posizione tale da essere inclusa nei primi 36 candidati, ovvero una posizione immediatamente inferiore ma valida ai fini di un successivo scorrimento della graduatoria. Tutto ciò si pone in macroscopica violazione dei principi regolatori della materia. La giurisprudenza ha chiarito che **i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994**

III. **ASSENZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONTENENTI LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DALLA RICORRENTE – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90**. La difesa della Sig.ra Limburgo ha inoltrato un'istanza di accesso agli atti riscontrata solo parzialmente dall'Università resistente. Nella nota via pec del 06 marzo 2023 ricevuta dall'Ateneo romano si legge testualmente: *“Si comunica che la Commissione stante l'elevato numero delle domande da riesaminare ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle*

*singole valutazioni nella graduatoria analiticamente redatta con riferimento ai requisiti previsti dal bando e pubblicata il 30 gennaio 2023, in sostituzione della precedente pubblicata il 12 ottobre 2022". A questo riscontro sono stati allegati documenti dai quali nulla si evince in merito alle modalità di costituzione della graduatoria ed in particolare alle modalità di valutazione della posizione della candidata con matricola 2071463. I due verbali trasmessi si limitano a riproporre i criteri del bando ed a dare atto dei nominativi della Commissione e della Sottocommissione, nulla di più. Da detti verbali si evince che ci sono state diverse riunioni della Commissione (il 21.11.2022, il 28.11.2022, il 02.12.2022, il 05.12.2022, il 07.12.2022, il 12.12.2022, il 15.12.2022, il 19.12.2022, il 22.12.2022, il 23.12.2022, il 03.1.2023, il 05.01.2023, il 12.1.2023, il 13.1.2023, il 16.1.2023 ed il 19.1.2023) ma nulla è dato sapere su quanto accaduto. Con nota via pec del 29 marzo 2023 è stata inoltrata un'ulteriore istanza finalizzata ad ottenere il nominativo del controinteressato, a detta richiesta è rimasta inevasa. L'adeguata verbalizzazione delle operazioni della Commissione in sede di valutazione risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento di ogni candidato. Non a caso, l'art. 15 comma 1 del D.P.R. 487/1984 prescrive che "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". La violazione della norma di diritto è tanto più evidente nel caso che ci occupa, in cui la parte ricorrente non è stata inserita nella graduatoria opzionata e, al tempo stesso, non ha la possibilità di verificare le modalità di svolgimento della seduta di valutazione della propria domanda. La mancanza di una scheda per ogni candidato, con la descrizione di attività e circostanze di valutazione degli esami e dei crediti formativi, costituisce un vizio insanabile non solo di legittimità della procedura, ma pure di **difetto di motivazione.***

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER IL NEGATO ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSALE. Il silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di conoscere i "certificati con i crediti formativi e votazioni di esami di profitto dei candidati risultati assegnatari dei posti disponibili in riferimento alla graduatoria IV anno corso di medicina" è di per sé illegittimo, in quanto impedisce all'odierna ricorrente di verificare e di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti ingiustamente alcuni candidati rispetto ad altri.

Emerge ictu oculi la violazione dell'art. 3 legge 241/1990, che non solo richiede una motivazione per ogni provvedimento amministrativo, ma impone una motivazione che contenga le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

4. Indicazione dei controinteressati: Per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma "La Sapienza".

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 06101/2023) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza del "T.A.R.".

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 17485/2023 REG. PROV. COLL., pure allegata al presente avviso.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.